

STATUTO AGGIORNATO ai sensi del D. Lgs. 117 del 03/07/2017
Centro Studi “Identità e Memoria” (CeSim APS)
Viale Caprera 12 B, 07100 SASSARI
CF02686300902

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE- OGGETTO-DURATA-DOMICILIAZIONE

Articolo 1

Denominazione sociale

- 1.1** E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito Codice del Terzo Settore e del Codice civile, l'Associazione di Promozione Sociale avente la denominazione "Centro Studi Identità e Memoria APS", di seguito denominata "CeSim APS".
- 1.2** L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è apartitica e aconfessionale.

Articolo 2

Sede sociale

- 2.1** L'Associazione ha sede legale a Sassari, Viale Caprera 12 b.
- 2.02** Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Sassari non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 2.03** Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Organo amministrativo.

Articolo 3.

Oggetto sociale

- 3.01** L'Associazione; non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni a titolo di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli Enti associati, delle attività come di seguito finalizzate e specificate.
- 3.02.** L'associazione è costituita per promuovere e diffondere la cultura della ricerca, della formazione e della divulgazione, in qualsiasi campo della conoscenza, con particolare riguardo ai valori identitari dei popoli, in un quadro euro-mediterraneo e secondo un approccio interdisciplinare.
- 3.03.** L'Associazione sostiene:
- a) la realizzazione di progetti di ricerca proposti dai soci;
 - b) la partecipazione alla realizzazione di progetti di ricerca proposti da esperti esterni all'Associazione o da altri Enti, Associazioni o Società scientifiche;
 - c) la valorizzazione anche economica dei risultati;
 - d) lo sviluppo della conoscenza tra gli associati;
 - e) la predisposizione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali e religiosi, anche in associazione con attività sportive, come volano per uno sviluppo sociale ed economico;
 - f) azioni di riconversione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per un uso di promozione di sviluppo culturale, sociale ed economico;

g) attività di archeologia preventiva;

h) azioni di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.

3.04 L'Associazione può dedicarsi all'elaborazione, alla sperimentazione ed all'attuazione di nuove tecniche o sistemi innovativi o iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, raggiunti da terzi (soggetti pubblici e privati), alla creazione di nuova imprenditorialità originata dalla ricerca, alla valorizzazione economica dei risultati, anche attraverso la tutela brevettuale.

3.05 L'Associazione ha, inoltre, i seguenti obiettivi:

a) sostenere anche sul piano finanziario, le attività di supporto alla didattica integrativa e sussidiaria della formazione e della ricerca;

b) supportare e/o promuovere l'organizzazione di *stages* e di altre attività formative come master o corsi di formazione professionale nel settore dei Beni Culturali con particolare riguardo ai Beni Archeologici;

c) promuovere, organizzare e curare l'organizzazione di eventi per la promozione e la diffusione dei risultati di attività formative e di ricerca;

d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche nonché fornire consulenza per la predisposizione di studi di fattibilità per interventi di formazione a distanza e gestione dei servizi e per la loro erogazione.

3.06. L'Associazione progetta, sviluppa e cura sistemi di diffusione dei risultati delle ricerche:

a) con la realizzazione di strumenti editoriali (cartacei, network) funzionali alla diffusione dei risultati delle attività formative e di ricerca;

b) con l'organizzazione di seminari, conferenze e convegni anche in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipando ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti, pubblici e privati, concernenti tematiche societarie;

c) con la progettazione, la realizzazione e la gestione di esposizioni temporanee o permanenti e di musei.

3.07 L'Associazione può espletare compiti particolari di supporto alle esigenze operative di terzi, di soggetti pubblici, anche di ricerca, e privati, in qualsiasi campo della conoscenza.

3.08 L'Associazione può fornire servizi alle Università, ai Musei, alle Soprintendenze, agli Enti Locali e Regionali, a Fondazioni ed istituzioni di vario genere anche private, interessate o impegnate a sviluppare studi e ricerche di carattere ambientale, antropologico, archeologico, biblioteconomico, botanico, chimico, demologico, faunistico, ecologico, etnologico, geologico, informatico, ingegneristico, letterario, musicale, paleontologico, storico ecc., con particolare riguardo ai valori identitari.

3.09 L'Associazione può erogare premi e borse di studio.

3.10 L'Associazione, infine, promuove la costituzione o la partecipazione a consorzi, associazioni, raggruppamenti di imprese o fondazioni nonché a strutture di ricerca e di alta formazione.

3.11 Per il perseguimento delle finalità più sopra specificate L'Associazione potrà, fra l'altro, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati.

3.12 Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono nei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.13 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

3.14 L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.15. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette

3.16 Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate L'Associazione potrà tra l'altro in via esemplificativa stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto di beni mobili e immobili, stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, ivi compresa l'attività editoriale.

Articolo 4

Durata

4.01 La durata dell'Associazione Cesim APS è illimitata. L'associazione potrà essere sciolta con deliberazione di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'associazione può essere sciolta anche in forza di legge.

Articolo 5

Domiciliazione soci

5.01 Il domicilio dei soci, per quanto attiene i rapporti societari, è quello risultante dal libro dei soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6

Ammissione e numero dei soci

6.0 1 Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al limite stabilito dall'art 35 del Codice del Terzo Settore.

7.02 Possono aderire all'Associazione i soggetti che ne condividano le finalità, ne promuovano e sostengano le attività, in particolare le persone fisiche, le APS, e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate,

6.03 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

7.04 Chi intende far parte della Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) per le persone fisiche: *curriculum*, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- 2) per soggetti diversi dalle persone fisiche: domanda firmata dal rappresentante legale, denominazione sociale, statuto, sede legale, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- 3) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi statutari;
- 4) la richiesta dei minorenni dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

L'adesione all'associazione delle persone fisiche verrà chiesta in qualità di:

- 1) ricercatore, se l'aspirante socio svolga programmi di attività di ricerca, a qualsiasi titolo;
- 2) esperto, se possieda meriti professionali riconosciuti dal comitato tecnico-scientifico;
- 3) emerito, se abbia svolto, a livello elevato, attività scientifiche che rientrino nelle finalità sociali;
- 4) cultore in settori di cui all'art 3;
- 5) juniores, se il richiedente sia allievo delle scuole medie superiori o dell'Università;
- 6) sostenitore, se offra un fattivo contributo per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

L'adesione di APS, di altri tipi di ETS e di enti senza scopo di lucro sarà chiesta per condivisione delle finalità dell'Associazione, per promozione, sostegno ed esecuzione di attività analoghe.

L'assemblea dell'Associazione può attribuire la qualifica di socio onorario a personalità anche straniere che abbiano contribuito a sostenere in maniera notevole una o più attività sociali oppure

che abbiano acquisito alti meriti di carattere scientifico, culturale, educativo e sociale nei settori d'interesse dell'Associazione.

I soci onorari, una volta accettata la qualifica, acquisiscono i diritti e i doveri degli altri soci, con eccezione del pagamento della quota annuale stabilita dal regolamento o, in sua mancanza, dalla assemblea dei soci.

6.06 Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Tecnico-scientifico, delibera sulla domanda entro 30 giorni a maggioranza, seguendo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, senza discriminazioni di sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche e nel rispetto del rapporto previsto dall'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo Settore tra APS e gli altri Enti del terzo settore e senza scopo di lucro.

6.07 La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato.

6.08 L'eventuale deliberazione di rigetto domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio direttivo e comunicata, entro 60 giorni, all'interessato con modalità idonee a provarne in modo certo la data di invio. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, con gli stessi mezzi di comunicazione sopra indicati, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione successiva alla sua richiesta.

6.09 Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 7

Diritti ed obblighi degli associati. Perdita della qualifica di socio

7.01 I soci hanno diritto di:

- 1) partecipare alle attività dell'associazione, secondo lo statuto, il regolamento e le delibere legittime degli organi sociali;
- 2) votare in Assemblea purché iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- 3) di eleggere gli organi sociali e, per i soci maggiorenni, di essere eletti negli stessi; ogni socio dispone di un voto; anche l'organizzazione conta come un singolo socio;
- 4) accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e libri sociali dell'associazione nei termini e con le modalità previste nel successivo art. 12, comma 12.06;
- 5) informazione e controllo stabiliti dalle leggi vigenti.

7.02 I soci hanno l'obbligo di:

- 1) rispettare lo statuto, il regolamento e le delibere legittime prese dagli organi sociali;
- 2) mantenere un comportamento corretto e solidale verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione;
- 3) versare la quota annuale deliberata dall'assemblea;
- 4) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'associazione;

7.03 H Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto, ai sensi di legge, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

7.04 Quando fosse necessario, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **anche dei propri associati** nei limiti stabiliti dall'art. 36, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

7.05 La qualifica di socio può venir meno per le seguenti motivazioni: a) morte; b) recesso; c)

decadenza; d) esclusione.

7.06 Il socio può recedere in qualsiasi momento, anche senza motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente. Il recesso ha effetto alla fine dell'anno in corso.

7.07. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota per tre anni consecutivi. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio che deve avvenire tramite lettera o messaggio di posta elettronica

7.08 L'Assemblea Ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo può escludere i soci che:

a) non osservino lo statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;

b) tengano un comportamento che rechi pregiudizio o danno (morale o materiale) all'associazione.

7.09 Il Consiglio Direttivo invia una comunicazione tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti e consentendo la facoltà di replica entro 30 giorni. L'Assemblea esamina la replica e delibera, se questa non fosse soddisfacente, l'esclusione del socio. L'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

7.10 I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 8

8.1 Sono organi dell'Associazione:

1) Assemblea dei soci;

2) il Presidente

3) il Consiglio Direttivo

4) il Comitato tecnico-scientifico

5) il Collegio dei revisori dei conti (eventuale)

8.2 Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.

CAPO I

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

Compiti dell'assemblea

9.01 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Si riunisce almeno una volta l'anno; può essere ordinaria o straordinaria.

L'Associazione delibera sulle materie previste dal presente statuto nonché su quant'altro demandate per legge, dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata, firmata da almeno un terzo dei soci.

9.02 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) l'approvazione del programma delle attività dell'associazione;

c) l'approvazione del regolamento interno;

d) l'elezione e la revoca del Presidente;

e) l'elezione e la revoca del Consiglio Direttivo;

- f) la nomina e la revoca del Comitato tecnico-scientifico;
 - g) l'elezione e la revoca del Collegio dei revisori dei conti (organo eventuale);
 - h) l'esclusione dei soci;
 - i) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, dal Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un terzo dei soci.
- 9.03** L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
- a) le modifiche dello statuto;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- 9.04** L'Associazione si riunisce di regola presso la sede sociale o, su delibera del Consiglio Direttivo, in altra sede purché idonea e raggiungibile dalla generalità dei soci.
- 9.05** Il Presidente presiede l'Assemblea o, in sua assenza, il Vice Presidente, e sottoscrive il verbale finale redatto dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.
- 9.06** In assenza del Segretario l'assemblea elegge un suo temporaneo sostituto che svolge le medesime funzioni del segretario ufficiale.
- 9.07** Le votazioni sono palesi fatta eccezione di quelle per l'elezione delle cariche sociali e per quelle che riguardano le persone, che sono effettuate con schede segrete.

Articolo 10

Diritto di voto

10.01 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno due mesi ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

Articolo 11

Modalità di adozione delle decisioni dei soci

10.01 Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

10.02 Le delibere prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti, a rispettarle.

Articolo 12

Convocazione dell'Assemblea

12.01 L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno un volta l'anno; può essere convocata su decisione del Presidente, della maggioranza del Consiglio Direttivo o della maggioranza del Comitato tecnico-scientifico o di almeno un terzo dei soci.

12.02 La convocazione è effettuata con avviso spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione - ivi compreso telefax e posta elettronica, che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare - al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.03 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

12.04 L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ma in orario diverso da quello previsto per la prima convocazione, la validità dell'assemblea prescinde dal numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.05. L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci e la deliberazione è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la deliberazione è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

12.06 Le deliberazioni assembleari, come pure i bilanci, i rendiconti, i documenti e i libri sociali, sono a disposizione dei soci i quali hanno il diritto di esaminarli ed estrarne copia, a loro spese, con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti. L'Assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento. Il diritto di accesso dei soci deve essere garantito entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta scritta.

Articolo 13

Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare

13.01 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno due mesi ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

13.02 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche in modalità telematica con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

13.03 Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate con voto palese; le deliberazioni riguardanti le persone e le relative qualità vengono approvate con schede segrete.

13.04 Nell'assemblea in collegamento audio il voto viene espresso con messaggio di posta elettronica.

Articolo 14

Rappresentanza dei soci

14.01 Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea da un altro associato (art.24, c. 3). La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

14.02 La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

14.03 La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

14.04 La delega non può essere conferita ai titolari di cariche sociali.

14.05 Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe; le deleghe debbono essere conservate negli atti dell'associazione.

Articolo 15

Verbalizzazione

15.01 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

15.02 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

15.03 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.04 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione delle decisioni e deve essere trascritto tempestivamente nel libro dei verbali dell'Assemblea, a cura del Segretario.

CAPO II PRESIDENTE VICE PRESIDENTE

Articolo 16

Il Presidente

16.01 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Nella fase costitutiva dell'associazione il Presidente è stato eletto dai soci fondatori.

16.02 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

16.03 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.04 Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo.

16.05 Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza al Vice Presidente, tramite incarico scritto.

16.06 Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 17

Il Vicepresidente

17.01 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento accertato dal Consiglio Direttivo, su autorizzazione scritta.

17.02 Il Vice Presidente dura in carica tre anni rinnovabili.

17.03 In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

CAPO III CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo

18.01 Il Consiglio Direttivo è composto oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente da un minimo di 3 membri e da un massimo di 9. È eletto dall'Assemblea dei soci, con voto a maggioranza semplice., tra i propri soci maggiorenni e anche tra i soci maggiorenni indicati dagli Enti giuridici associati. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto; può essere revocato con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Nella fase costitutiva dell'Associazione è formato dai soci fondatori.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del codice civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

18.02 Il Consiglio Direttivo si riunisce in media 2 volte l'anno ed è convocato:

a) dal Presidente;

b) da almeno 2 membri dello stesso Consiglio, su richiesta motivata;

18.03 La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni; in caso di urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso di 2 giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo idoneo scelto dal Presidente, purché agevolmente accessibile dai consiglieri. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica, computando anche il Presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, con voto palese.

18.04 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Segretario nella direzione e gestione dell'associazione secondo le linee di programma deliberate dall'assemblea dei soci ed in linea con le finalità dell'associazione.

18.05 I suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

b) attuare i programmi dell'associazione predisposti ai sensi dell'art. 3 dello Statuto e secondo le direttive deliberate dall'assemblea;

c) scegliere le attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

d) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

e) tenere i libri sociali e i libri contabili, con esclusione del libro delle adunanze del collegio dei revisori qualora fosse nominato;

- f) elaborare il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci;
- g) deliberare sull'impiego dei fondi sociali e su tutte le operazioni finanziarie e contrattuali necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
- h) deliberare su qualsiasi altro argomento riguardante l'Associazione proposto dal Presidente o da un consigliere;
- i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- l) nominare fra i componenti del Consiglio Direttivo il Tesoriere.

18.06 Il Consiglio direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti che contribuiscano alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

18.07 In caso di decadenza, da qualunque motivo determinata, della maggioranza dei suoi membri, decade l'intero consiglio, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente.

18.08 Ai conflitti d'interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 19

Il Segretario

19.01 Il segretario dell'associazione è nominato dal Presidente, fra i membri del consiglio direttivo; dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

19.02. È tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali.

19.03. Redige il verbale delle assemblee e del Consiglio direttivo e lo sottoscrive.

19.03 In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Presidente nomina un sostituto provvisorio che potrà essere il Presidente stesso o uno dei membri del direttivo, nell'attesa di nuova designazione.

Articolo 20

Il Tesoriere

20.01 Il tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo; dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

20.02 Vigila sul versamento delle quote annuali.

20.03 Tiene la contabilità dell'Associazione.

CAPO IV COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

Il Comitato tecnico-scientifico

21.01 Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da almeno cinque membri competenti nelle materie di cui all'art. 3, nominati dall'assemblea e dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Per il primo triennio dalla Fondazione è costituito dai soci fondatori.

21.2 Il Comitato tecnico-scientifico dà il parere consultivo ma non vincolante per l'ammissione dei nuovi soci.

Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina al proprio interno il Presidente. Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede sociale. Le sedute del Comitato Tecnico-Scientifico sono valide qualora vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, con voto palese.

21.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico collabora all'impostazione dei progetti di ricerca dell'Associazione.

21.4. Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime un parere tecnico-scientifico non vincolante sui progetti proposti all'Associazione da esperti o da Enti esterni.

Articolo 22

Collegio dei revisori.

23.01 L'assemblea ordinaria nomina il Collegio dei revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

23.02 Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci e anche tra non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

23.03 Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'Assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

23.04 Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede sociale. Le sedute del Collegio dei revisori sono valide qualora vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, con voto palese.

23.05 Il Collegio assolve i compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

23.06 Nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea ordinaria può assegnare al Collegio la revisione leale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

BILANCIO, PATRIMONIO, RISORSE

Articolo 23

Bilancio

22.01 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione in libera visione ai soci, almeno 10 giorni prima dell'assemblea, perché possa essere consultato dai soci.

22.02 I documenti di bilancio e gli adempimenti contabili sono redatti secondo il disposto degli artt. 13 e 87 del Testo Unico per il Terzo Settore.

22.03 In presenza dei presupposti previsti dall'art. 14 del Testo Unico per il Terzo Settore viene redatto altresì il bilancio sociale.

22.04 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando sarà costituito, entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

22.05 L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30

aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

22.06 Il bilancio preventivo è approvato con le maggioranze previste dallo statuto.

22.07 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 24

Patrimonio e risorse economiche.

24.1 Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

24.02 L'Associazione, in quanto Associazione di Promozione Sociale, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- a) le quote sociali e gli eventuali contributi volontari degli associati;
- b) i contributi di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) eventuali entrate per attività e servizi svolti;
- e) contributi dello Stato e di enti pubblici al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 85 del Codice del Terzo Settore;
- l) ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

24.03 Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

24.04 Per le attività svolte in convenzione con le Amministrazioni Pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO V

LIBRI SOCIALI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Libri sociali

25.01 l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- 1) Il libro dei soci;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) Il libro e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito;
- 5) Il libro dell'inventario.

25.02 L'Associazione terrà anche il registro dei volontari nel caso in cui si avvalga degli stessi in maniera non occasionale, in attuazione dell'art 17 del Codice del Terzo Settore anche con riferimento agli obblighi assicurativi.

25.03 I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo tranne il libro previsto al precedente numero 4) che è tenuto a cura del relativo organo.

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

26.01 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 3/4 degli associati. L'Assemblea, convocata in via straordinaria a questo fine, provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

26.02 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, e salva diversa destinazione imposta da legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente/i finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

26.03 La devoluzione è efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, mediante silenzio assenso, dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e nel periodo transitorio del Ministero del Lavoro.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Norme transitorie

27.01. Il rinnovo degli organi elettivi dell'Associazione verrà effettuato dopo la avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.

Articolo 28

Disposizioni finali

28.01 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore; per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.